

## Foglio Informativo n. 75

## Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954**

Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale Via Sardegna, 129 - 00187 - Roma (RM)

Tel.: 06.5286.1 - Fax: 065286.3305

Sito web: [www.bccroma.it](http://www.bccroma.it) - Email: [info@roma.bcc.it](mailto:info@roma.bcc.it) - PEC: [bccroma@actaliscertymail.it](mailto:bccroma@actaliscertymail.it)

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 01275240586

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4516, Cod. ABI: 8327 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. 111

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

## CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY

Il **credito documentario** permette ad un compratore /importatore di ottenere da parte della banca l'emissione di un impegno a favore di un venditore/esportatore.

La banca effettuerà dunque la prestazione prevista nel credito documentario a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti ed il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito documentario.

L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti alla banca. La banca esamina i documenti presentati dall'esportatore e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Il credito documentario è un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate; il credito documentario prescinde dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

Il credito documentario è considerato un mandato senza rappresentanza, la banca agisce in nome proprio per conto del cliente.

La **lettera di credito stand-by** è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto dalla banca, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

La banca per accordare la lettera di credito stand-by deve valutare i documenti presentati dal beneficiario per garantirne la validità.

Le operazioni relative alla lettera di credito stand-by sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione delle operazioni relative alla lettera di credito stand by l'ordinante deve avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni richiedono la preventiva concessione da parte della banca di un "Fido Estero" di importo massimo predeterminato, per il quale la banca può richiedere idonee garanzie e che può articolarsi in una o più tipologie o "forme tecniche" di finanziamento - finanziamenti all'import, anticipi all'export, finanziamenti senza vincolo di destinazione, crediti documentari, lettere di credito stand-by, fidejussioni, negoziazione di divise a termine.

**Principali Rischi (generici e specifici):**

il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo. Le operazioni di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono infatti strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, l'operazione è dunque condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi;

- o il rischio di cambio, le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- o il rischio paese, rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

**Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.**

## Foglio Informativo n. 75

## Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

**APERTURA CREDITI DOCUMENTARI ED EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO STAND-BY IMPORT**

<b>Spese e Commissioni</b>	
Spese di apertura	€ 7,75
Commissioni di apertura (per mese o frazione)	0,080% con un minimo di € 36,15 (calcolate sull'importo del credito per il periodo intercorrente fra la data di emissione del credito e la relativa scadenza)
Spese di modifica	Non previste
Commissioni di modifica delle condizioni del credito documentario:	
- senza proroga scadenza o aumento importo	€ 36,15
- con proroga scadenza o aumento importo	0,080% con un minimo di € 36,15
Commissione di utilizzo	0,275% con un minimo di € 36,15 (calcolata per i crediti documentari a vista sull'importo dei documenti presentati in applicazione al credito e percepite in sede di utilizzo)
Commissioni mancato utilizzo (parziale o totale sull'importo non utilizzato)	0,125% con un minimo di € 36,15
Commissione di accettazione in presenza di pagamento differito (calcolata per i crediti documentari per pagamento differito sull'importo dei documenti portati in utilizzo e percepite in sede di utilizzo):	
→ fino a 2 mesi	0,500% con un minimo di € 36,15
→ fino a 3 mesi	0,650% con un minimo di € 36,15
→ fino a 4 mesi	0,800% con un minimo di € 36,15
→ fino a 5 mesi	0,900% con un minimo di € 36,15
→ fino a 6 mesi	1,200% con un minimo di € 36,15
→ mesi successivi	1,200% + <b>0,20% per ogni ulteriore mese</b>
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	a carico del cliente
Commissioni di intervento (intermediazione)	0,15% con un minimo di € 6,71
Spese swift:	
- Europa	€ 10,33
- Altri Paesi	€ 12,91
Valuta di addebito c/c o conto finanziamento	Data esecuzione operazione
Valuta a favore della banca destinataria	Quella trattata sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (di norma 2 gg lavorativi bancari)
→ Spese per comunicazioni periodiche*	
- cartaceo	€ 1,00
- formato elettronico	€ 0,00
Periodicità di invio	annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	€ 7,75
<b>Tasso di Cambio</b>	
Applicato ad operazioni di addebito e accredito in euro o in una divisa diversa da quella in cui è espresso il conto se previsto dal contratto	Cambio al durante alla data di esecuzione dell'operazione, maggiorato dell'eventuale spread, come esposto nel cartello di riferimento del medesimo giorno presente presso tutte le succursali della banca

## Foglio Informativo n. 75

**Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by**

\*La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata.

**CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY EXPORT**

<b>Spese e Commissioni</b>	
Spese di conferma	€ 7,75
Commissioni di conferma (per mese o frazione)	0,25% con un minimo di € 36,15 (calcolata in misura percentuale da fissarsi di volta in volta in funzione del rischio Banca e del rischio paese. Tale commissione, espressa su base trimestrale, verrà percepita a valere sull'importo dell'operazione e di eventuali maggiorazioni per ogni trimestre o frazione in relazione alla durata dell'operazione, periodo intercorrente fra la data di notifica e la data di validità)
Commissione di notifica	€ 36,15
Spese di notifica	€ 7,75
Commissione di accettazione (per mese o frazione) applicabili solo in caso di credito confermato:	
→ fino a 2 mesi	0,500% con un minimo di € 36,15
→ fino a 3 mesi	0,650% con un minimo di € 36,15
→ fino a 4 mesi	0,800% con un minimo di € 36,15
→ fino a 5 mesi	0,900% con un minimo di € 36,15
→ fino a 6 mesi	1,200% con un minimo di € 36,15
→ mesi successivi	1,200% + <b>0,20% per ogni ulteriore mese</b>
Spese di accettazione	€ 7,75
Commissioni di utilizzo	0,275% con un minimo di € 36,15
Spese di utilizzo	€ 7,75
Commissioni di modifica delle condizioni del credito documentario (detta commissione non deve essere applicata nel caso in cui la variazione richiesta comporti l'applicazione di un'altra commissione di importo pari o superiore ad € 36,15)	€ 36,15
Commissioni mancato utilizzo (parziale o totale sull'importo non utilizzato)	0,125% con un minimo di € 36,15
Commissioni di intervento	0,15% con un minimo di € 6,71
Spese swift:	
- Europa	€ 10,33
- Altri Paesi	€ 12,91
Spese per comunicazioni	€ 7,75
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	a carico del cliente
Valuta di accredito del c/c o conto anticipi export	2 giorni lavorativi forex
Spese di chiusura credito	€ 7,75
Spedizioni tramite vettori speciali (DHL, UPS, etc.)	
- Europa	minimo € 51,65
- Altri Paesi	minimo € 61,97
→ Spese per comunicazioni periodiche*	
- cartaceo	€ 1,00
- formato elettronico	€ 0,00
Periodicità di invio	annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto
*La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata.	

## Foglio Informativo n. 75

## Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by

## RECESSO E RECLAMI

Recesso de Cliente

Il cliente può recedere dal contratto con un preavviso di 5 giorni tramite comunicazione scritta, in presenza di giusta causa o giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto.

Recesso della Banca

La banca può porre fine al contratto con un preavviso di 5 giorni tramite comunicazione scritta, se il cliente:

- o diviene insolvente;
- o diminuisce le garanzie date;
- o si trova in condizioni che, incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica, pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

La banca, in presenza di giusta causa o giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

**Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo [reclami@roma.bcc.it](mailto:reclami@roma.bcc.it) o tramite posta certificata all'indirizzo [08327.reclami@actaliscertymail.it](mailto:08327.reclami@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.

Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- o *Conciliatore Bancario Finanziario* - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

## GLOSSARIO

**Camera di Commercio Internazionale**

Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività

**Foglio Informativo n. 75****Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by**

<b>di Parigi (ICC)</b>	economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito stand-by.
<b>Rischio di controparte bancaria</b>	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.
<b>Rischio Paese</b>	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.